

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22256/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in
(OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato
(OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 703/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/07/2016
R.G.N. 873/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 703/2016, pubblicata il 7 luglio 2016, la Corte di appello di L'Aquila ha
confermato la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione stipulato, con decorrenza

2/10/2010, da (OMISSIS) e da (OMISSIS) S.p.A. per la prestazione di lavoro, con mansioni di operatore ecologico, alle dipendenze di (OMISSIS) S.p.A., societa' a totale partecipazione pubblica affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale del Comune di (OMISSIS); ha peraltro escluso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'esistenza di un diritto del lavoratore alla conversione del contratto a termine, ritenendo legittima la sola condanna della societa' al risarcimento del danno, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 5.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito (OMISSIS) S.p.A. (poi (OMISSIS) S.p.A.) con controricorso, assistito da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto, deducendo la violazione della Legge Regionale Abruzzo n. 23 del 2004, articoli 1, 2, 4 e 7, nonche' la violazione del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, commi 1 e 2 bis, convertito in L. n. 133 del 2008, Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 3 bis, comma 6, convertito in L. n. 148 del 2011 e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 35 e 36, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che (OMISSIS) S.p.A., quale societa' in house interamente partecipata dall'Ente locale, fosse assoggettata non solo alla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35, comma 1, in materia di reclutamento del personale del pubblico impiego, ma anche al divieto, imposto dell'articolo 36, comma 5 del medesimo D.Lgs., di conversione del rapporto di lavoro, e cio' in forza di una non condivisibile interpretazione estensiva di quest'ultima norma.

2. Il ricorso e' inammissibile e comunque infondato.

2.1. E' inammissibile poiche', nell'inosservanza del requisito di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non contiene, oltre all'indicazione delle norme che si assumono violate, anche la enucleazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita' o dalla dottrina prevalente, cosi' da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di legittimita' di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi).

2.2. Il ricorso e', in ogni caso, infondato, avendo la Corte di merito fatto applicazione di principi ormai consolidati, ai quali ritiene il Collegio di dover dare continuita', in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere da societa' a totale partecipazione da parte di uno o piu' enti pubblici locali.

2.2.1. In particolare, si deve richiamare il principio, secondo il quale "In tema di societa' c.d. in house, il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del Decreto Legge n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicche' la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato" (Cass. n. 21378/2018, ove plurimi riferimenti a conformi precedenti specifici).

2.2.2. Si deve altresì richiamare il principio, secondo il quale "In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle societa' c.d. in house, della Legge Regionale Abruzzo n. 23 del 2004, articolo 7, comma 4, lettera f), ha imposto l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l'assunzione di personale dipendente delle societa' di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009, di conversione del Decreto Legge n. 78 del 2009,

che ha disposto l'applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 35 (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo)": Cass. n. 7050/2019.

3. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.